DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE E DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI MOBILIARI

Art. 12

Modalità di esecuzione degli ordini

Nelle negoziazioni di valori mobiliari effettuate mediante l'utilizzo di sistemi informatici e telematici relizzanti il collegamento fra le singole borse e i singoli soggetti autorizzati alle negoziazioni, gli ordini della clientela devono essere eseguiti nel rispetto della priorita' di tempo nella ricezione degli ordini stessi. I fissati bollati relativi alle negoziazioni di cui al comma 1 devono in ogni caso indicare distintamente il prezzo e le commissioni, i bolli applicati ed il luogo e l'orario di esecuzione dell'ordine. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, emana disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 1 e 2, allo scopo di assicurare la trasparenza del mercato e la tutela dei risparmiatori.

Versione in vigore dal 5 gennaio 1991, non più in vigore dal 1 settembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari
Estremi	Legge 2 gennaio 1991, n. 1
Titolo	I — Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-attivita-di-intermediazione-mobiliare-e-disposizioni/art-12-modalita-di-esecuzione-degli-ordini/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it